

Articolo 1

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 7 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

“7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8 lett. d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19 secondo e terzo comma”.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

“3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui al comma 2 anche avvalendosi di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”.